

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)** 1
 - Dichiarazione della Commissione 10
 - Dichiarazione del Consiglio 10
 - Dichiarazione della Commissione 10
- Regolamento (CE) n. 1656/2000 della Commissione del 27 luglio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- Regolamento (CE) n. 1657/2000 della Commissione, del 27 luglio 2000, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2000 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 1658/2000 della Commissione, del 26 luglio 2000, relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità nell'esercizio contingentale 2001 di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel novembre del 2000** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 1659/2000 della Commissione, del 26 luglio 2000, recante modificazione del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine** 19
 - Regolamento (CE) n. 1660/2000 della Commissione, del 27 luglio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 21
 - Regolamento (CE) n. 1661/2000 della Commissione, del 27 luglio 2000, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna 29
 - Regolamento (CE) n. 1662/2000 della Commissione, del 27 luglio 2000, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati 30

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1663/2000 della Commissione, del 27 luglio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	31
Regolamento (CE) n. 1664/2000 della Commissione, del 27 luglio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	33
Regolamento (CE) n. 1665/2000 della Commissione, del 27 luglio 2000, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	35

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2000/479/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2004]** 36

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 276 del 9.10.1997)** 44
- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 970/2000 della Commissione, dell'8 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore (GU L 112 dell'11.5.2000)** 44

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2000
riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il testo comune approvato il 23 maggio 2000 dal Comitato di conciliazione ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) ⁽⁵⁾, è stato adottato per contribuire all'attuazione e allo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e della legislazione ambientale.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1973/92 è stato modificato in maniera sostanziale dal regolamento (CE) n. 1404/96 ⁽⁶⁾. Al fine di contribuire ulteriormente all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e della legislazione ambientale, in particolare per quanto riguarda l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, e allo sviluppo sostenibile nella Comunità, devono essere apportate modifiche al regolamento (CEE) n. 1973/92, che è opportuno, a fini di maggiore chiarezza, riformulare e sostituire con il presente regolamento.
- (3) L'applicazione dello strumento finanziario per l'ambiente LIFE avviene per fasi. La seconda fase si conclude il 31 dicembre 1999.

(4) Visto il contributo positivo dato da LIFE alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e in base all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1973/92, è opportuno avviare una terza fase della durata di cinque anni, che si concluderà il 31 dicembre 2004.

(5) È opportuno rafforzare LIFE quale strumento finanziario specifico, complementare ad altri strumenti comunitari, senza tuttavia limitare gli interventi di LIFE a settori non coperti da altri strumenti finanziari comunitari.

(6) È opportuno aumentare l'efficacia e la trasparenza delle varie procedure di LIFE individuando chiaramente i tre settori che costituiscono lo strumento.

(7) È necessario garantire un controllo e una valutazione efficaci delle azioni realizzate nel quadro di LIFE.

(8) L'esperienza maturata durante la seconda fase di LIFE ha evidenziato la necessità di concentrare gli sforzi precisando con maggior chiarezza i settori d'azione che possono fruire del sostegno finanziario comunitario, snellendo le procedure di gestione e migliorando le misure di divulgazione delle informazioni relative all'esperienza acquisita, ai risultati conseguiti e al loro impatto a lungo termine, per promuovere il trasferimento di tali risultati.

(9) Lo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente deve tener conto dei risultati conseguiti e dell'esperienza maturata grazie alle singole azioni realizzate nel quadro di LIFE.

(10) Nel quadro dei progetti che contribuiscono all'attuazione di «Natura 2000» è opportuno tener conto delle rotte migratorie e del ruolo delle zone cuscinetto.

(11) I progetti preparatori dovrebbero riguardare lo sviluppo di azioni e strumenti comunitari nuovi in materia ambientale o l'aggiornamento della legislazione e delle politiche ambientali.

⁽¹⁾ GU C 15 del 20.1.1999, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 209 del 22.7.1999, pag. 14.

⁽³⁾ GU C 374 del 23.12.1999, pag. 45.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 265), confermato il 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 275), posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU C 346 del 2.12.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000 e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 181 del 20.7.1996, pag. 1.

- (12) La decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile»⁽¹⁾ stabilisce, tra gli obiettivi prioritari della Comunità, lo sviluppo di programmi volti a promuovere una maggiore consapevolezza dei problemi ambientali nell'industria ed in particolare nelle piccole e medie imprese (PMI) e l'esame in via prioritaria dei problemi tecnici e finanziari delle PMI che ostacolano lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie pulite sotto il profilo ambientale.
- (13) Occorre, ove opportuno, tener conto delle implicazioni occupazionali delle proposte prese in considerazione per il sostegno finanziario nel quadro di LIFE-Ambiente.
- (14) Per i paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo e del Mar Baltico diversi dai paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione con la Comunità europea è necessario realizzare progetti di assistenza tecnica alla creazione di capacità e di strutture amministrative nel settore dell'ambiente.
- (15) Gli accordi europei tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, ed i paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione, dall'altra, prevedono la partecipazione di questi paesi a programmi comunitari, in particolare nel settore dell'ambiente.
- (16) Sebbene i suddetti paesi dell'Europa centrale e orientale debbano di norma farsi carico dei costi connessi alla loro partecipazione, in casi specifici e secondo le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea e ai pertinenti accordi di associazione, la Comunità può, se necessario, decidere di integrare il contributo nazionale del paese interessato.
- (17) Gli altri paesi candidati all'adesione, qualora apportino un contributo finanziario a LIFE, possono parteciparvi a condizioni analoghe a quelle stabilite per i paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione.
- (18) Le entrate provenienti da paesi terzi costituiscono risorse vincolate allo strumento in questione e in quanto tali sono iscritte al corrispondente capitolo di spesa.
- (19) È opportuno istituire meccanismi di selezione che consentano di adeguare gli interventi della Comunità in relazione alle caratteristiche dei progetti da finanziare. È opportuno che le linee direttrici promuovano la sinergia tra azioni di dimostrazione e principi guida della politica ambientale della Comunità con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile.
- (20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾.

- (21) Il presente regolamento definisce, per l'intera durata della terza fase, una dotazione finanziaria di massima che, in base al punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione⁽³⁾, costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale.
- (22) Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbero valutare l'opportunità di proseguire l'azione di LIFE dopo la terza fase,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo generale

È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in prosieguo denominato «LIFE».

Obiettivo generale di LIFE è contribuire all'applicazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e della legislazione ambientale, in particolare nel settore dell'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche, nonché allo sviluppo sostenibile nella Comunità.

Articolo 2

Settori tematici e criteri generali

LIFE è diviso in tre settori tematici denominati LIFE-Natura, LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi.

I progetti finanziati da LIFE soddisfano i seguenti criteri generali:

- sono di interesse comunitario in quanto contribuiscono in maniera significativa all'obiettivo generale di cui all'articolo 1;
- sono realizzati da partecipanti affidabili sul piano tecnico e finanziario;
- sono realizzabili in termini di proposte tecniche, di calendario e di bilancio e di convenienza.

Può essere data la priorità ai progetti basati su un approccio multinazionale allorché si presuma che questo possa avere risultati più efficaci in fatto di conseguimento degli obiettivi, tenendo conto della fattibilità e dei costi.

Articolo 3

LIFE-Natura

1. L'obiettivo specifico di LIFE-Natura è contribuire all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽⁴⁾; della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche⁽⁵⁾, e, in particolare, della rete europea Natura 2000 istituita da tale direttiva.

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE del Consiglio (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

⁽⁵⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

⁽¹⁾ GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Nel quadro di LIFE-Natura possono essere finanziati:

- a) i progetti di conservazione della natura che rispondono all'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1 e contribuiscono a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat naturali e/o le popolazioni di specie, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- b) le misure di accompagnamento che agevolano il conseguimento dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1 e sono necessarie per:
 - i) la preparazione di progetti che coinvolgono partner di più Stati membri (misura «starter»);
 - ii) lo scambio di esperienze tra progetti (misura «coop»);
 - iii) il controllo e la valutazione dei progetti, nonché la diffusione dei loro risultati, compresi quelli adottati nel quadro delle fasi precedenti dello strumento LIFE (misura «assist»).

3. Il sostegno finanziario è accordato sotto forma di cofinanziamento dei progetti e non può superare:

- a) il 50 % per i progetti relativi alla conservazione della natura e il 100 % per le misure di accompagnamento;
- b) in circostanze eccezionali, la percentuale di cui alla lettera a) può ammontare fino al 75 % per i progetti relativi a habitat naturali prioritari o specie prioritarie indicati dalla direttiva 92/43/CEE o a specie di uccelli considerate prioritarie per il finanziamento nel quadro di LIFE-Natura da parte del comitato istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 79/409/CEE.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più Stati membri, le proposte sono trasmesse dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto.

La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 7.

5. A norma del paragrafo 7, sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 e del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondano ai criteri seguenti:

- a) progetti sul territorio europeo degli Stati membri che riguardano:
 - i) un sito proposto da uno Stato membro a norma dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE; o
 - ii) un sito classificato a norma dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE; o
 - iii) una specie menzionata negli allegati II o IV della direttiva 92/43/CEE o nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

b) nei paesi candidati all'adesione ai quali si applica l'articolo 6, progetti che riguardino:

- i) un sito d'importanza internazionale che ospiti un tipo di habitat di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE, o un tipo di habitat o una specie, non presente nella Comunità, classificati nelle pertinenti risoluzioni della convenzione di Berna in quanto richiedono misure di conservazione specifiche;
- ii) un sito di importanza internazionale che ospiti una specie di uccello di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o una specie di uccello migratore presente nella Comunità, o una specie di uccello non presente nella Comunità ma classificato nelle pertinenti risoluzioni della convenzione di Berna come bisognoso di misure di conservazione specifiche; ovvero
- iii) una specie di cui agli allegati II o IV della direttiva 92/43/CEE o all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, o una specie non presente nella Comunità ma classificata nelle appendici I o II della convenzione di Berna.

6. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto delle proposte pervenute. Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

7. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario nel quadro di LIFE-Natura sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11. Ai fini del presente paragrafo, il comitato è quello di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE.

La Commissione adotta una decisione quadro destinata agli Stati membri e relativa ai progetti approvati; adotta altresì le singole decisioni destinate ai beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto.

8. Su iniziativa della Commissione:

- a) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE, sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sulle misure di accompagnamento;
- b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punto iii), sono oggetto di inviti a manifestare interesse.

Tutti gli inviti a manifestare interesse sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con indicazione dei criteri specifici da rispettare.

Articolo 4

LIFE-Ambiente

1. L'obiettivo specifico di LIFE-Ambiente è contribuire allo sviluppo di tecniche e metodi innovativi e integrati e all'ulteriore sviluppo della politica comunitaria dell'ambiente.

2. Nel quadro di LIFE-Ambiente possono essere finanziati i seguenti progetti e/o misure:

- a) i progetti di dimostrazione che rispondono all'obiettivo previsto al paragrafo 1, e mirano a:
- integrare considerazioni sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile nella pianificazione e nella valorizzazione del territorio, incluse le zone urbane e costiere, oppure
 - promuovere la gestione sostenibile delle acque freatiche e di superficie, oppure
 - ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività economiche, in particolare mediante lo sviluppo di tecnologie pulite e ponendo l'accento sulla prevenzione, compresa la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, oppure
 - prevenire, riutilizzare, recuperare e riciclare i rifiuti di tutti i tipi e a gestire razionalmente il flusso di rifiuti, oppure
 - ridurre l'impatto ambientale dei prodotti mediante una strategia integrata agli stadi della produzione, della distribuzione, del consumo e del trattamento al termine del loro ciclo di vita, compreso lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente;
- b) i progetti preparatori allo sviluppo di nuovi strumenti ed azioni della Comunità in materia ambientale, e/o all'aggiornamento della normativa e delle politiche ambientali;
- c) le misure di accompagnamento necessarie:
- i) alla diffusione delle informazioni per lo scambio di esperienze tra progetti; e
 - ii) alla valutazione, verifica e promozione delle azioni realizzate nella presente fase di attuazione dello strumento LIFE e nelle prime due fasi, nonché alla diffusione delle informazioni relative all'esperienza e al trasferimento di risultati derivanti da queste azioni.

3. Il sostegno finanziario viene concesso sotto forma di cofinanziamento dei progetti.

La percentuale del sostegno finanziario della Comunità non può superare il 30 % del costo ammissibile del progetto per i progetti generatori di consistenti entrate nette. In questo caso il contributo dei beneficiari del finanziamento deve essere almeno equivalente al sostegno comunitario.

La percentuale del sostegno finanziario della Comunità per tutti gli altri richiedenti non può superare il 50 % del costo ammissibile del progetto.

La percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le misure di accompagnamento non può superare il 100 % di tale costo.

4. Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione, le linee direttrici saranno stabilite dalla Commissione, dopo essere state oggetto della procedura di cui all'articolo 11, e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le linee direttrici promuovono la sinergia tra azioni di dimostrazione e principi guida della politica ambientale della Comunità ai fini di uno sviluppo sostenibile.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più Stati membri, le proposte sono trasmesse dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto.

La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 10.

6. A norma del paragrafo 10 sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondono ai criteri seguenti:

- a) offrono soluzioni per risolvere un problema molto ricorrente nella Comunità o che causa di grande preoccupazione per alcuni Stati membri;
- b) rivestono un carattere innovativo dal punto di vista della tecnologia o del metodo applicato;
- c) costituiscono un esempio e un progresso rispetto alla situazione attuale;
- d) possono agevolare la diffusione e l'applicazione il più possibile ampia di proficue tecnologie o dei prodotti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente;
- e) mirano allo sviluppo e al trasferimento di un know-how utilizzabile in situazioni identiche o simili;
- f) promuovono la cooperazione nel settore dell'ambiente;
- g) possano presentare un rapporto costi-benefici soddisfacente dal punto di vista ambientale;
- h) promuovono l'integrazione delle esigenze ambientali in attività che perseguono scopi eminentemente economici e sociali.

L'esame delle proposte dovrebbe, ove opportuno, tenere altresì conto delle loro implicazioni occupazionali.

7. Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a) acquisto di terreni;
- b) studi non specificatamente legati all'obiettivo perseguito dai progetti finanziati;
- c) gli investimenti per infrastrutture riguardanti gli investimenti a carattere strutturale non innovativo, ivi comprese le attività che hanno già dato risultati positivi a livello industriale;
- d) attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

8. Su iniziativa della Commissione:

- a) i progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), e le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sui progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b);

b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto ii), sono oggetto di inviti a manifestare interesse.

Tutti gli inviti a manifestare interesse sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con indicazione dei criteri specifici da rispettare.

9. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute a norma del paragrafo 2, lettere a) e b). Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

10. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11.

11. La Commissione adotta una decisione quadro destinata agli Stati membri e relativa ai progetti approvati; adotta altresì le singole decisioni destinate ai beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche specifiche del progetto.

Articolo 5

LIFE-Paesi terzi

1. L'obiettivo specifico di LIFE-Paesi terzi è contribuire alla creazione di capacità e strutture amministrative necessarie nel settore dell'ambiente nonché per lo sviluppo di politiche e programmi d'azione nel settore dell'ambiente nei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Baltico, diversi dai paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione con la Comunità europea, di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Nel quadro di LIFE-Paesi terzi possono essere finanziati:

- a) i progetti di assistenza tecnica che rispondono all'obiettivo di cui al paragrafo 1;
- b) le misure di accompagnamento necessarie alla valutazione, verifica e promozione delle azioni realizzate nella presente fase di attuazione dello strumento LIFE e nelle prime due fasi, allo scambio di esperienze tra progetti, alla diffusione delle informazioni relative all'esperienza e ai risultati derivanti da queste azioni.

3. Il sostegno finanziario è accordato sotto forma di cofinanziamento di progetti e di misure di accompagnamento. La percentuale del sostegno finanziario della Comunità non può superare il 70 % del costo dei progetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e il 100 % del costo delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. Le competenti autorità nazionali dei paesi terzi interessati trasmettono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più paesi terzi, le proposte sono presentate dal paese in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento dell'azione o dall'organizzazione internazionale che si occupa della tutela ambientale nella zona geografica interessata.

La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 7.

5. A norma del paragrafo 7, sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti previsti all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondono ai criteri seguenti:

- a) rivestono un interesse per la Comunità, in particolare in quanto contribuiscono all'attuazione degli orientamenti e degli accordi regionali e internazionali;
- b) contribuiscono alla realizzazione di una strategia che favorisca uno sviluppo sostenibile a livello internazionale, nazionale o regionale;
- c) apportano soluzioni a problemi ambientali importanti nella regione e nel settore interessato.

È data priorità ai progetti destinati a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o regionale.

6. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute dai paesi terzi.

Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

7. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11. Fatta salva tale procedura, l'adozione di una decisione concernente progetti inerenti alla protezione della natura deve essere preceduta dalla consultazione del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE. La Commissione adotta una decisione sull'elenco dei progetti selezionati.

8. Sulla base dei progetti approvati la Commissione stipula con i beneficiari un contratto, che stabilisce l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto. L'elenco delle proposte accolte è comunicato agli Stati membri.

9. Su iniziativa della Commissione, le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), sono oggetto di inviti a manifestare interesse che sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con indicazione dei criteri specifici da rispettare.

Articolo 6

Partecipazione dei paesi candidati all'adesione

1. Lo strumento LIFE è aperto alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione, alle condizioni menzionate negli accordi di associazione conclusi con questi paesi ed in base alle disposizioni della decisione del Consiglio di associazione competente per ciascun paese considerato.

2. Le autorità nazionali dei paesi in questione trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare nell'ambito di LIFE-Natura e LIFE-Ambiente entro le date fissate dalla Commissione a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 5. Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più paesi, le proposte sono trasmesse dal paese in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto.

3. Per l'assegnazione del contributo finanziario comunitario, sono prese in considerazione le proposte che rispondono ai criteri generali di cui all'articolo 2 e ai criteri specifici menzionati all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 4, paragrafi 6 e 8.

4. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute dalle autorità nazionali dei paesi interessati. Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

5. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario LIFE sono soggetti o alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente regolamento o a quella di cui all'articolo 11 del presente regolamento, a seconda del tipo di progetto.

6. Sulla base dei progetti approvati, la Commissione stipula con i beneficiari un contratto o una convenzione, che stabilisce l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto. L'elenco delle proposte accolte viene comunicato agli Stati membri.

7. Quando per gli altri paesi candidati all'adesione saranno adottate condizioni e disposizioni equivalenti a quelle previste al paragrafo 1, LIFE sarà aperto alla partecipazione di questi paesi in base ai paragrafi da 2 a 6. I paesi partecipanti a norma del presente articolo non possono partecipare in base all'articolo 5.

8. La ripartizione annuale degli stanziamenti che i paesi di cui ai paragrafi da 1 a 7 hanno destinato al cofinanziamento dello strumento figura nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione III, parte B, allegato IV.

Articolo 7

Coerenza tra gli strumenti finanziari

1. Fatte salve le condizioni previste all'articolo 6 per i paesi candidati all'adesione, i progetti che beneficiano degli aiuti previsti a titolo dei fondi strutturali o di altri strumenti di bilancio comunitari non sono ammissibili al sostegno finanziario previsto dal presente regolamento.

2. La Commissione garantisce la coerenza tra gli interventi effettuati nel quadro del presente regolamento e quelli realizzati nell'ambito dei fondi strutturali, dei programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione o di altri strumenti finanziari comunitari.

Articolo 8

Durata della terza fase e risorse di bilancio

1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase inizia il 1° gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. Il quadro finanziario per l'attuazione della terza fase per il periodo 2000-2004 è stabilito a 640 milioni di EUR.

2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente regolamento sono oggetto di un'iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie.

3. L'importo delle risorse da assegnare a ciascun settore d'azione è illustrato qui di seguito:

a) 47 % per le azioni ai sensi dell'articolo 3;

b) 47 % per le azioni ai sensi dell'articolo 4;

c) 6 % per le azioni ai sensi dell'articolo 5.

Le misure di accompagnamento sono limitate al 5 % degli stanziamenti disponibili.

Articolo 9

Controllo dei progetti

1. Per ciascun progetto finanziato da LIFE, il beneficiario presenta alla Commissione e, su richiesta, allo Stato membro interessato, relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Le relazioni destinate agli Stati membri possono essere inviate in forma sintetica. Inoltre, entro tre mesi dal completamento del progetto è inviata una relazione finale alla Commissione e allo Stato membro interessato.

La Commissione stabilisce la forma e il contenuto di tali relazioni. Le relazioni si basano su indicatori fisici e finanziari stabiliti nella decisione della Commissione che approva i progetti o nel contratto o nella convenzione conclusi con i beneficiari. Questi indicatori sono strutturati in maniera tale da indicare lo stato di avanzamento dell'azione e gli obiettivi da conseguire entro un termine stabilito.

2. A prescindere dai controlli eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con gli organi o i servizi di controllo nazionali competenti, a norma dell'articolo 248 del trattato e dalle ispezioni svolte a norma dell'articolo 279, lettera c), del trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare sul posto i progetti finanziati da LIFE, anche mediante controlli a campione.

Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa il beneficiario interessato e il suo Stato membro, salvo quando vi sia un fondato sospetto di frode e/o di uso improprio.

3. Il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento ad essa relativo.

4. Se necessario la Commissione rettifica, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

5. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che i progetti finanziati dalla Comunità siano stati svolti correttamente e nel rispetto del presente regolamento.

*Articolo 10***Protezione degli interessi finanziari della Comunità**

1. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l'importo del sostegno finanziario concesso per un progetto, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione relativo alla concessione del sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un progetto modifiche rilevanti incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del medesimo.

2. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un progetto giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine stabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

3. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Per gli importi non restituiti a tempo debito possono essere addebitati i relativi interessi di mora. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo.

*Articolo 11***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nell'osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 12***Valutazione della terza fase e proseguimento di LIFE**

1. Entro il 30 settembre 2003, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento, sul contributo del medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia ambientale, e sull'impiego degli stanziamenti nonché, se del caso, proposte di eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la terza fase;

b) se del caso, una proposta concernente una quarta fase di LIFE.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, a norma del trattato, decidono entro il 1° luglio 2004 in merito all'attuazione della quarta fase a decorrere dal 1° gennaio 2005.

*Articolo 13***Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio**

1. Il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio è abrogato, sono salvi le decisioni adottate e i contratti o convenzioni conclusi, riguardanti la concessione di un sostegno finanziario ai sensi del suddetto regolamento.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CEE) n. 1973/92	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii)	Articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b, punto iii), primo comma	Articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii), primo, secondo, terzo e quarto trattino	—
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c)	—
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafo 2, lettera c) e articolo 5, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 4, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 3, prima frase, articolo 4, paragrafo 3, primo comma, articolo 5, paragrafo 3, prima frase
Articolo 4, lettera b)	—
Articolo 5	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 6	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma	Articolo 8, paragrafo 1, prima e seconda frase
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 1, terza frase
Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 8, paragrafo 2, seconda frase
Articolo 7, paragrafo 2	—
Articolo 7, paragrafo 3	—
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3, lettera a), prima parte e lettera b) e articolo 4, paragrafo 3, secondo e terzo comma
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) seconda parte, articolo 4, paragrafo 3, quarto comma e articolo 5, paragrafo 3, seconda frase
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 4 e paragrafo 8, lettera a) e articolo 4, paragrafi 5 e 8, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 3	—
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 6, articolo 4, paragrafo 9, e articolo 5, paragrafo 6
Articolo 9, paragrafo 5, primo comma	Articolo 3, paragrafo 7, primo comma e paragrafo 8, lettera a), prima frase e articolo 4, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 10 ed articolo 5, paragrafo 7
Articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 7, secondo comma e articolo 4, paragrafo 11
Articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, secondo trattino	Articolo 5, paragrafo 8
Articolo 9, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, articolo 4, paragrafo 11 e articolo 5, paragrafo 8

Regolamento (CEE) n. 1973/92	Presente regolamento
Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2
Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i)	Articolo 3, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii)	Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iv)	—
Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), primo, secondo, terzo e quarto trattino	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), quinto e sesto trattino	Articolo 2, secondo comma, lettere b) e c)
Articolo 9 bis, paragrafo 2	—
Articolo 9 ter	Articolo 4, paragrafo 7, lettere b), c) e d)
Articolo 10, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo trattino	—
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 4	—
Articolo 13	Articolo 11
Articolo 13 bis	Articolo 6
Articolo 14	Articolo 12
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	Articolo 14

Dichiarazione della Commissione

La Commissione nota che il Parlamento europeo ed il Consiglio convengono in merito all'opportunità di adottare una procedura di regolamentazione per la scelta dei progetti, rispetto alla procedura di gestione suggerita dalla Commissione nella proposta modificata presentata dopo la pronuncia del Parlamento europeo in seconda lettura.

La Commissione, ribadendo quanto dichiarato allorché la posizione comune è stata adottata, sottolinea nuovamente quanto sia importante dare applicazione ai criteri fissati dall'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

La Commissione ritiene che la scelta dei progetti, date le sue notevoli implicazioni in termini di bilancio, debba essere effettuata seguendo la procedura di gestione.

La Commissione ritiene inoltre che ignorare le disposizioni dell'articolo 2 dalla decisione del Consiglio 1999/468/CE, in un caso tanto evidente quanto appunto il caso in oggetto, contravvenga sia ai principi ispiratori che al disposto della decisione del Consiglio.

La Commissione si vede pertanto costretta ad adottare le dovute riserve in materia, compreso il diritto di adire la Corte di giustizia quando e se lo riterrà opportuno.

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio prende atto della dichiarazione della Commissione sulla scelta della procedura di comitato affinché quest'ultima adotti misure di attuazione nel quadro del regolamento LIFE.

Scegliendo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, il Consiglio ha tenuto conto dell'esperienza acquisita con la procedura di regolamentazione nel quadro dello strumento LIFE nella prima fase (dal 1992) e nella seconda fase (dal 1996), nonché della natura di tale strumento, che svolge un ruolo essenziale per la tutela dell'ambiente nella Comunità e contribuisce all'attuazione e allo sviluppo della politica comunitaria in questo settore.

Il Consiglio rammenta che i criteri fissati all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio non sono vincolanti sotto il profilo giuridico e hanno un carattere indicativo. Il Consiglio ritiene che il campo di applicazione delle competenze di esecuzione nel regolamento in questione giustifichi pienamente il ricorso alla procedura di regolamentazione.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione dichiara che, prima di fissare i termini annuali di presentazione delle proposte, provvederà a consultare i competenti comitati per stabilire se essi possono essere effettivamente rispettati.

REGOLAMENTO (CE) N. 1656/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	628	136,5	
	999	136,5	
0709 90 70	052	63,0	
	528	65,2	
	999	64,1	
0805 30 10	388	54,7	
	524	56,3	
	528	64,3	
	999	58,4	
0806 10 10	052	99,2	
	220	170,1	
	400	206,4	
	508	155,6	
	512	58,4	
	600	75,3	
	624	133,6	
	999	128,4	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	83,1	
	400	62,0	
	508	62,9	
	512	110,4	
	528	84,6	
	720	72,7	
	804	85,9	
	999	80,2	
	0808 20 50	388	85,9
		512	74,1
528		78,0	
720		118,7	
804		81,8	
0809 10 00	999	87,7	
	052	173,7	
	064	122,1	
	066	109,3	
0809 20 95	999	135,0	
	052	361,7	
	400	209,5	
	404	384,2	
	616	255,0	
0809 40 05	999	302,6	
	064	55,4	
	624	171,3	
	999	113,4	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1657/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2000****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 648/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva.
- (2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di luglio 2000, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle

percentuali di riduzione indicate nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2000 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2. Le quantità disponibili per la quota successiva sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 3.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per la quota del mese di luglio 2000 e quantità disponibili per la quota seguente:

a) quantità di cui all'articolo 2: riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota del mese di settembre 2000 (in t)
Stati Uniti d'America	0 (%)	7 137,61
Tailandia	0 (%)	395,17
Australia	0 (%)	18

(%) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) quantità di cui all'articolo 2: riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota del mese di settembre 2000 (in t)
Australia	0 (%)	343,24
Stati Uniti d'America	0 (%)	30
Tailandia	0 (%)	71,03
Altre origini	0 (%)	52,50

(%) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

c) quantità di cui all'articolo 2: rotture di riso del codice NC 1006 40

Origine	% di riduzione
Tailandia	0 (%)
Australia	0 (%)
Guyana	0 (%)
Stati Uniti d'America	97,2222
Altre origini	91,6667

(%) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

REGOLAMENTO (CE) N. 1658/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 2000****relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità nell'esercizio contingentale 2001 di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel novembre del 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 possono essere aperti, se necessario, in circostanze particolari. La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione di fiere commerciali che si terranno nel 2000.
- (2) In passato sono già stati aperti contingenti supplementari per alcuni paesi terzi in occasione di fiere commerciali.
- (3) L'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato a prodotti che sono stati presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.
- (4) Onde evitare un uso eccessivo di tali contingenti supplementari, appare opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera, da un lato, di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e, dall'altro, di informare la Commissione dopo la chiusura della fiera dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati.
- (5) Appare opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono aperti contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 relative alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.
- (6) Le domande di autorizzazioni di importazione dovrebbero essere accompagnate dal contratto firmato nel corso della fiera in questione e certificato dalle compe-

tenti autorità dello Stato membro in cui si è svolta la fiera.

- (7) Onde evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine non prima del 1° gennaio 2001.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93, sono aperti, per le fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel novembre del 2000, i contingenti supplementari per l'esercizio contingentale 2001 indicati in allegato.

Articolo 2

1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati a una determinata fiera dai paesi esportatori e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita firmati nel corso della fiera e certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

2. Le competenti autorità dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera verificano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato.

3. Lo Stato membro interessato, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, comunica alla Commissione i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera. Dette informazioni sono suddivise per paese fornitore e categoria.

Articolo 3

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

2. Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nel riquadro 9 l'indicazione della fiera e dell'anno in questione ed accompagnata dall'origine del contratto certificato di cui all'articolo 2.
3. Le autorizzazioni di importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine non prima del 1° gennaio 2001.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Contingenti supplementari per la fiera di Berlino che si terrà dal 22 al 26 novembre 2000

[La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93]

Categoria	Unità	Paese terzo (*)	Limite quantitativo
1	tonnellate	Pakistan	66
	tonnellate	Ucraina	2
4	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	454
	1 000 pezzi	Indonesia	212
	1 000 pezzi	Malaysia	94
	1 000 pezzi	Pakistan	225
	1 000 pezzi	Ucraina	4
	1 000 pezzi	Vietnam	25
5	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	252
	1 000 pezzi	Malaysia	42
	1 000 pezzi	Pakistan	215
	1 000 pezzi	Ucraina	12
	1 000 pezzi	Vietnam	20
6	1 000 pezzi	India	118
	1 000 pezzi	Indonesia	131
	1 000 pezzi	Malaysia	92
	1 000 pezzi	Sri Lanka	116
	1 000 pezzi	Vietnam	20
7	1 000 pezzi	India	407
	1 000 pezzi	Indonesia	98
	1 000 pezzi	Sri Lanka	99
	1 000 pezzi	Vietnam	25
8	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	323
	1 000 pezzi	Indonesia	518
	1 000 pezzi	Malaysia	82
	1 000 pezzi	Pakistan	158
	1 000 pezzi	Sri Lanka	270
	1 000 pezzi	Ucraina	4
	1 000 pezzi	Vietnam	220
9	tonnellate	Pakistan	233
12	1 000 paia	Bielorussia	4
	1 000 paia	Ucraina	20
15	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	124
	1 000 pezzi	Ucraina	20
	1 000 pezzi	Vietnam	20

Categoria	Unità	Paese terzo (!)	Limite quantitativo
16	1 000 pezzi	Ucraina	4
18	tonnellate	Vietnam	5
20	tonnellate	Bielorussia	2
	tonnellate	India	294
	tonnellate	Pakistan	149
	tonnellate	Ucraina	2
21	1 000 pezzi	Sri Lanka	240
	1 000 pezzi	Vietnam	30
26	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	383
	1 000 pezzi	Ucraina	4
27	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	372
29	1 000 pezzi	India	268
78	tonnellate	Vietnam	5
118	tonnellate	Bielorussia	2

(!) Sono aperti contingenti supplementari a condizione che il commercio di prodotti tessili originari dei paesi interessati rimanga soggetto, nel 2000, ad un regime convenzionale specifico.

REGOLAMENTO (CE) N. 1659/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 2000****recante modificazione del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2 e l'articolo 33, paragrafo 12,

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

1) All'articolo 7, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

(1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1434/2000 ⁽³⁾, prevede una deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ⁽⁵⁾, fissando a 60 EUR l'importo al di sotto del quale non è necessaria la presentazione di un titolo per prodotti per i quali non è richiesta alcuna restituzione. Risulta opportuno, per fini di semplificazione, convertire tale importo in capi, per i bovini vivi, e in tonnellate, per gli altri prodotti.

«Tuttavia, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, non è necessaria la presentazione di un titolo di esportazione per quantitativi inferiori o pari a 9 capi, nel caso dei prodotti del codice NC 0102, e a 2 tonnellate, nel caso degli altri prodotti.»

2) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

(2) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, per i riproduttori di razza pura del codice NC 0102 10, una durata di validità di 75 giorni per i titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione ed un termine di 4 mesi, più quello in corso, per i titoli rilasciati conformemente alla procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Dall'esperienza risulta che detti termini sono troppo brevi e che occorre portarli a 5 mesi, più il mese in corso. Inoltre, risulta anche opportuno derogare, in tale contesto, al termine di cui all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88 entro il quale l'esportatore deve informare l'organismo emittente il certificato in merito all'esito della gara aperta in un paese terzo importatore, portandolo da 21 giorni a 90 giorni.

«1. Per le esportazioni di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, subordinate al rilascio di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, la durata di validità dei titoli con fissazione anticipata della restituzione è fissata a:

— cinque mesi, più la frazione del mese in corso, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 e a settantacinque giorni, per i prodotti di cui ai codici NC 0102 90 de 1602,

— trenta giorni, per gli altri prodotti,

a decorrere dalla relativa data di rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, per i titoli d'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine rilasciati conformemente alla procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità scade al termine del

— quinto mese, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10,

— quarto mese, per gli altri prodotti,

successivo al mese del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine di ventun giorni è sostituito con novanta giorni, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10.»

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1660/2000 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2000

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 021, 023, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 053, 054, 061, 063, 064, 066, 068, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	110,50
	***	—	0402 21 99 9100	+	83,50
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	84,20
	***	—	0402 21 99 9300	+	85,10
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	91,00
	***	—	0402 21 99 9500	+	93,10
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	100,90
	***	—	0402 21 99 9700	+	105,40
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	110,50
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,5850
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	0,7310
	***	—	0402 29 15 9500	+	0,7710
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	0,8300
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,5850
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	0,7310
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	0,7710
	***	—	0402 29 19 9900	+	0,8300
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	0,8350
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	0,9100
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	0,8350
	***	—	0402 29 99 9500	+	0,9100
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	—
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	—
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	10,90
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	—
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	—
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	10,90
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	12,90
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	12,90
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	41,60
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	41,60
0402 10 11 9000	+	58,50	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	58,50	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,5850	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,5850	0402 99 11 9310	+	—
0402 21 11 9200	+	58,50	0402 99 11 9330	+	—
0402 21 11 9300	+	73,10	0402 99 11 9350	+	0,2790
0402 21 11 9500	+	77,10	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	83,00	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	58,50	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	73,10	0402 99 19 9310	+	—
0402 21 19 9500	+	77,10	0402 99 19 9330	+	—
0402 21 19 9900	+	83,00	0402 99 19 9350	+	0,2790
0402 21 91 9100	+	83,50	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	84,20	0402 99 31 9150	+	0,2900
0402 21 91 9300	+	85,10	0402 99 31 9300	+	0,2490
0402 21 91 9400	+	91,00	0402 99 31 9500	+	0,4290
0402 21 91 9500	+	93,10	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	100,90	0402 99 39 9150	+	0,2900
0402 21 91 9700	+	105,40	0402 99 39 9300	+	0,2490

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,4290	0404 90 29 9160	+	105,40
0402 99 91 9000	+	0,4890	0404 90 29 9180	+	110,50
0402 99 99 9000	+	0,4890	0404 90 81 9100	+	0,5850
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,1750
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,5850
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	0,7310
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,7710
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	0,8300
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	57,50	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	57,50	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	72,50	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	76,40	0404 90 83 9931	+	—
0403 90 13 9900	+	82,20	0404 90 83 9933	+	—
0403 90 19 9000	+	82,80	0404 90 83 9935	+	0,2790
0403 90 31 9000	+	0,5750	0404 90 83 9937	+	0,2900
0403 90 33 9200	+	0,5750	0404 90 89 9130	+	0,8350
0403 90 33 9300	+	0,7250	0404 90 89 9150	+	0,9100
0403 90 33 9500	+	0,7640	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	0,8220	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	0,8280	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970 ***	2,327 —	0405 10 11 9500	+	165,85
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9170	970 ***	15,77 —	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 30 9500	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,20	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9370	+	59,20	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9510	+	59,20	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9540	+	59,20	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9570	+	59,20	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 61 9100	+	—	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 61 9300	+	—	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 63 9000	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 69 9000	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0404 90 21 9100	+	58,50	0405 90 90 9000	+	170,00
0404 90 21 9910	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9950	+	7,40	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 23 9120	+	58,50		039	—
0404 90 23 9130	+	73,10		097	37,68
0404 90 23 9140	+	77,10		098	37,68
0404 90 23 9150	+	83,00		400	—
0404 90 23 9911	+	—		***	37,68
0404 90 23 9913	+	—	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9915	+	—		039	—
0404 90 23 9917	+	—		097	35,05
0404 90 23 9919	+	—		098	35,05
0404 90 23 9931	+	7,40		400	—
0404 90 23 9933	+	9,00		***	35,05
0404 90 23 9935	+	10,90	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 23 9937	+	12,90		039	—
0404 90 23 9939	+	13,50		097	15,39
0404 90 29 9110	+	83,50		098	15,39
0404 90 29 9115	+	84,20		400	—
0404 90 29 9120	+	85,10		***	15,39
0404 90 29 9130	+	91,00			
0404 90 29 9135	+	93,10			
0404 90 29 9150	+	100,90			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni		
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—		
	039	—		0406 30 31 9710	037	—	
	097	51,11			039	—	
	098	51,11			097	17,88	
	400	—			098	9,536	
***	51,11	400	—				
0406 10 20 9620	037	—	0406 30 31 9730	***	17,88		
	039	—		037	—		
	097	51,83		039	—		
	098	51,83		097	26,24		
	400	—		098	13,99		
0406 10 20 9630	***	51,83	0406 30 31 9910	400	—		
	037	—		***	26,24		
	039	—		037	—		
	097	57,86		039	—		
	098	57,86		097	17,88		
0406 10 20 9640	400	—	0406 30 31 9930	098	9,536		
	***	57,86		400	—		
	037	—		***	17,88		
	039	—		037	—		
	097	85,03		039	—		
0406 10 20 9650	098	85,03	0406 30 31 9950	097	26,24		
	400	—		098	13,99		
	***	85,03		400	—		
	037	—		***	26,24		
	039	—		037	—		
0406 10 20 9660	097	70,86	0406 30 39 9500	039	—		
	098	70,86		0406 30 39 9700	097	38,17	
	400	—			098	20,36	
	***	70,86			400	—	
	+	—			***	38,17	
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9930		037	—	
	039	—		039	—		
	097	26,28		097	26,24		
	098	26,28		098	13,99		
	400	—		400	—		
0406 10 20 9850	***	26,28	0406 30 39 9950	***	26,24		
	037	—		037	—		
	039	—		039	—		
	097	31,87		097	38,17		
	098	31,87		098	20,36		
0406 10 20 9870	400	—	0406 30 39 9970	400	—		
	***	31,87		***	38,17		
	+	—		037	—		
	0406 10 20 9900	037		—	0406 30 39 9990	039	—
		039		—		097	38,17
097		58,77	098	20,36			
098		58,77	400	—			
400		23,80	***	38,17			
0406 20 90 9100	***	58,77	0406 30 39 9950	037	—		
	037	—		039	—		
	039	—		097	43,16		
	097	77,56		098	23,02		
	098	77,56		400	—		
0406 20 90 9115	400	31,70	0406 30 90 9000	***	43,16		
	***	77,56		037	—		
	037	—		039	—		
	039	—		097	45,28		
	097	82,41		098	24,15		
0406 20 90 9117	098	82,41	0406 40 50 9000	400	—		
	400	33,70		***	45,28		
	***	82,41		037	—		
	037	—		039	—		
	039	—		097	90,00		
0406 20 90 9119	097	92,10	0406 40 50 9000	098	90,00		
	098	92,10		400	—		
	400	37,60		***	90,00		
	***	92,10					

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—	
	039	—		039	—	
	097	92,42		097	78,66	
	098	92,42		098	68,98	
	400	—		400	—	
	***	92,42		***	78,66	
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	33,29	
	039	—		039	33,29	
	097	116,37		097	121,56	
	098	101,62		098	105,71	
	400	45,30		400	46,20	
	***	116,37		***	121,56	
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—	
	039	—		039	—	
	097	120,25		097	121,56	
	098	105,01		098	105,71	
	400	46,70		400	30,20	
	***	120,25		***	121,56	
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—	
	039	—		039	—	
	097	120,25		097	116,37	
	098	105,01		098	101,62	
	400	46,70		400	45,30	
	***	120,25		***	116,37	
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	47,01	
	039	—		039	47,01	
	097	117,54		097	129,64	
	098	102,90		098	112,00	
	400	33,50		400	43,00	
	***	117,54		***	129,64	
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	42,83	
	039	—		039	42,83	
	097	103,92		097	128,55	
	098	90,36		098	111,41	
	400	—		400	48,10	
	***	103,92		***	128,55	
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	34,22	
	039	—		039	34,22	
	097	102,80		097	124,18	
	098	89,77		098	107,11	
	400	—		400	36,80	
	***	102,80		***	124,18	
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—	
	039	—	0406 90 69 9910	037	—	
	097	93,10		039	—	
	098	81,30		097	124,18	
	400	—		098	107,11	
	***	93,10		400	36,80	
0406 90 31 9119	037	—		***	124,18	
	039	—	0406 90 73 9900	037	—	
	097	85,71			039	—
	098	74,72			097	106,91
	400	19,20			098	93,28
	***	85,71			400	39,60
0406 90 33 9119	037	—		***	106,91	
	039	—	0406 90 75 9900	037	—	
	097	85,71			039	—
	098	74,72			097	108,07
	400	19,20			098	93,90
	***	85,71			400	16,70
0406 90 33 9919	037	—		***	108,07	
	039	—	0406 90 76 9300	037	—	
	097	78,60			039	—
	098	68,29			097	96,98
	400	—			098	84,68
	***	78,60			400	—
				***	96,98	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—	
	039	—	0406 90 86 9100	+	—	
	097	108,62	0406 90 86 9200	037	—	
	098	94,85		039	—	
	400	17,40		097	102,23	
	***	108,62		098	86,17	
0406 90 76 9500	037	—		400	20,80	
	039	—	0406 90 86 9300	***	102,23	
	097	102,45		037	—	
	098	90,24		039	—	
	400	17,40		097	103,32	
	***	102,45		098	87,41	
0406 90 78 9100	037	—		400	22,80	
	039	—	***	103,32		
	097	102,26	0406 90 86 9400	037	—	
	098	87,50		039	—	
	400	—		097	108,62	
	***	102,26		098	92,87	
0406 90 78 9300	037	—		400	25,80	
	039	—		***	108,62	
	097	105,98	0406 90 86 9900	037	—	
	098	92,78		039	—	
	400	—		097	117,90	
	***	105,98		098	102,43	
0406 90 78 9500	037	—		400	30,20	
	039	—		***	117,90	
	097	104,35	0406 90 87 9100	+	—	
	098	91,91		0406 90 87 9200	037	—
	400	—			039	—
	***	104,35			097	85,19
0406 90 79 9900	037	—			098	71,81
	039	—			400	18,60
	097	86,27	0406 90 87 9300	***	85,19	
	098	75,02		037	—	
	400	—		039	—	
	***	86,27		097	94,89	
0406 90 81 9900	037	—		098	80,27	
	039	—		400	21,00	
	097	108,62	***	94,89		
	098	94,85	0406 90 87 9400	037	—	
	400	35,80		039	—	
	***	108,62		097	96,33	
0406 90 85 9910	037	33,32		098	82,36	
	039	33,32		400	23,00	
	097	117,90		***	96,33	
	098	102,43	0406 90 87 9951	037	—	
	400	44,60		039	—	
	***	117,90		097	106,68	
0406 90 85 9991	037	—		098	93,15	
	039	—		400	31,80	
	097	117,90		***	106,68	
	098	102,43	0406 90 87 9971	037	—	
	400	30,20		039	—	
	***	117,90		097	106,68	
0406 90 85 9995	037	—		098	93,15	
	039	—		400	25,80	
	097	108,07		***	106,68	
	098	93,90	0406 90 87 9972	097	45,63	
	400	—		098	39,68	
	***	108,07		400	—	
		***		45,63		

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	097	104,74	2309 10 19 9300	+	—
	098	91,46	2309 10 19 9400	+	—
	400	18,10	2309 10 19 9500	+	—
	***	104,74	2309 10 19 9600	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9700	+	—
	039	—	2309 10 19 9800	+	—
	097	113,19	2309 10 70 9010	+	—
	098	99,26	2309 10 70 9100	+	13,85
	400	18,10	2309 10 70 9200	+	18,47
	***	113,19	2309 10 70 9300	+	23,09
0406 90 87 9975	037	—	2309 10 70 9500	+	27,70
	039	—	2309 10 70 9600	+	32,32
	097	114,45	2309 10 70 9700	+	36,94
	098	101,25	2309 10 70 9800	+	40,63
	400	24,00	2309 90 35 9010	+	—
	***	114,45	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 87 9979	037	—	2309 90 35 9200	+	—
	039	—	2309 90 35 9300	+	—
	097	103,92	2309 90 35 9400	+	—
	098	90,36	2309 90 35 9500	+	—
	400	18,10	2309 90 35 9700	+	—
	***	103,92	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 39 9100	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9200	+	—
	039	—	2309 90 39 9300	+	—
	097	83,50	2309 90 39 9400	+	—
	098	70,90	2309 90 39 9500	+	—
	400	22,80	2309 90 39 9600	+	—
	***	83,50	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9200	+	18,47
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9300	+	23,09
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9500	+	27,70
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9600	+	32,32
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Tuttavia: — «097» raggruppa tutti i codici di destinazione da 072 a 083 (incluso),

— «098» raggruppa tutti i codici di destinazione n. 055, 060, 070 e dal n. 091 al n. 096 (incluso),

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1661/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2000**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1081/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000.
- (2) Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i

quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 28,9421 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/98;
- b) 1,1618 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1143/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1662/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2000****relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2000/2001.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi

globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,46992 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 175 del 19.6.1998, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 1663/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1510/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	86,17	1104 23 10 9100	92,33
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	73,86	1104 23 10 9300	70,78
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	73,86	1104 29 11 9000	8,70
1102 90 10 9100	0,00	1104 29 51 9000	8,53
1102 90 10 9900	0,00	1104 29 55 9000	8,53
1102 90 30 9100	37,44	1104 30 10 9000	2,13
1103 12 00 9100	37,44	1104 30 90 9000	15,39
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	110,79	1107 10 11 9000	15,18
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	86,17	1107 10 91 9000	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	73,86	1108 11 00 9200	17,06
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	73,86	1108 11 00 9300	17,06
1103 19 10 9000	42,92	1108 12 00 9200	98,48
1103 19 30 9100	0,00	1108 12 00 9300	98,48
1103 21 00 9000	8,70	1108 13 00 9200	98,48
1103 29 20 9000	0,00	1108 13 00 9300	98,48
1104 11 90 9100	0,00	1108 19 10 9200	44,08
1104 12 90 9100	41,60	1108 19 10 9300	44,08
1104 12 90 9300	33,28	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	8,70	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	100,94
1104 19 50 9110	98,48	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	77,27
1104 19 50 9130	80,02	1702 30 91 9000	100,94
1104 21 10 9100	0,00	1702 30 99 9000	77,27
1104 21 30 9100	0,00	1702 40 90 9000	77,27
1104 21 50 9100	0,00	1702 90 50 9100	100,94
1104 21 50 9300	0,00	1702 90 50 9900	77,27
1104 22 20 9100	33,28	1702 90 75 9000	105,77
1104 22 30 9100	35,36	1702 90 79 9000	73,41
		2106 90 55 9000	77,27

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1664/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1510/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cereali-

coli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 luglio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	61,55
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	4,27

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 1665/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2000
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1510/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata

una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 36,29 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2000

in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)

[notificata con il numero C(2000) 2004]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/479/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE impone agli Stati membri di fare un inventario delle principali emissioni e delle loro fonti e fornire i relativi dati.
- (2) Ogni tre anni la Commissione pubblicherà i risultati dell'inventario e stabilisce il formato e i particolari necessari alla trasmissione delle informazioni fornite dagli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle emissioni prodotte da tutti i singoli complessi industriali che svolgono una o più delle attività citate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE.

2. La relazione deve comprendere le emissioni nell'atmosfera e nelle acque di tutte le sostanze inquinanti che superano il valore limite; gli inquinanti e i valori soglia sono indicati nell'allegato A1.

3. Ciascun complesso comunica i dati di emissione secondo il formato presentato all'allegato A2, descrivendo tutte le attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE con le corrispondenti categorie delle fonti inquinanti e i codici NOSE-P, come indicato all'allegato A3.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione generale, comprendente i totali nazionali di tutte le emissioni dichiarate per ciascuna delle categorie di fonti con l'indicazione dell'attività principale di cui all'allegato I e il corrispondente codice NOSE-P dell'allegato A3.

Articolo 2

1. Gli Stati membri inviano una relazione alla Commissione ogni tre anni.

2. Gli Stati membri inviano alla Commissione la prima relazione nel giugno 2003 inserendo i dati sulle emissioni del 2001 (o, in alternativa, del 2000 o del 2002 in mancanza di dati per il 2001).

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione la seconda relazione nel giugno 2006 con i dati sulle emissioni del 2004.

4. A decorrere dall'anno T = 2008, e in base ai risultati del secondo ciclo di relazioni, gli Stati membri sono invitati a presentare alla Commissione le relazioni successive a scadenze annue, nel mese di dicembre dell'anno T, riportando i dati sulle emissioni prodotte nell'anno T - 1.

⁽¹⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

Articolo 3

1. La Commissione fornirà la propria assistenza nell'ambito dei workshop nazionali di preparazione organizzati dagli Stati membri e preparerà un «Documento di orientamento per l'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER)» entro il dicembre 2000, con la partecipazione di rappresentanti dell'industria e in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE.

2. Il «Documento di orientamento per l'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER)» conterrà informazioni dettagliate sui formati e sui dati caratteristici delle relazioni, compresa l'interpretazione delle definizioni, la qualità e la gestione dei dati, il riferimento ai metodi di stima delle emissioni ed elenchi di inquinanti specifici ai vari settori nell'ambito delle categorie di fonti di cui all'allegato A3.

3. Dopo ciascun ciclo di relazioni la Commissione pubblicherà i risultati della presentazione dei dati da parte degli Stati membri e riesaminerà tutto il processo entro sei mesi a decorrere dalla data di consegna da parte degli Stati membri indicata all'articolo 2.

Articolo 4

1. Gli Stati membri inviano tutti i dati della relazione per trasferimento elettronico.

2. La Commissione, coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente, renderà pubblici i dati inviati divulgandoli su Internet.

3. Le definizioni specifiche utilizzate nelle relazioni sulle emissioni vengono fornite nell'allegato A4.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

ALLEGATO A1

Elenco degli inquinanti da comunicare in caso di superamento dei valori limite

Inquinanti/Sostanze	Identificazione	Aria	Acqua	Valore limite in atmosfera in kg/anno	Valore limite nelle acque in kg/anno
1. Temi ambientali	(13)	(11)	(2)		
CH ₄		x		100 000	
CO		x		500 000	
CO ₂		x		100 000 000	
HFC		x		100	
N ₂ O		x		10 000	
NH ₃		x		10 000	
COVNM (composti organici volatili non metanici)		x		100 000	
NO _x	espressi come NO ₂	x		100 000	
PFC		x		100	
SF ₆		x		50	
SO _x	espressi SO ₂	x		150 000	
Totale — Azoto	espresso come N		x		50 000
Totale — Fosforo	espresso come P		x		5 000
2. Metalli e composti	(8)	(8)	(8)		
As e composti	totali, espressi come AS	x	x	20	5
Cd e composti	totali, espressi come Cd	x	x	10	5
Cr e composti	totali, espressi come Cr	x	x	100	50
Cu e composti	totali, espressi come Cu	x	x	100	50
Hg e composti	totali, espressi come Hg	x	x	10	1
Ni e composti	totali, espressi come Ni	x	x	50	20
Pb e composti	totali, espressi come Pb	x	x	200	20
Zn e composti	totali, espressi come Zn	x	x	200	100
3. Sostanze organiche clorate	(15)	(12)	(7)		
Dicloroetano-1,2 (DCE)		x	x	1 000	10
Diclorometano (DCM)		x	x	1 000	10
Cloroalcani (C10-13)			x		1
Esaclorobenzene (HCB)		x	x	10	1
Esaclorobutadiene (HCBd)			x		1

Inquinanti/Sostanze	Identificazione	Aria	Acqua	Valore limite in atmosfera in kg/anno	Valore limite nelle acque in kg/anno
Esaclorocicloesano (HCH)		x	x	10	1
Composti organici alogenati	espressi come AOX		x		1 000
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Polidiclorobenzofurani (PCDF) (diossine + furani)	espressi come Teq	x		0,001	
Pentaclorofenolo (PCP)		x		10	
Tetracloroetilene (PER)		x		2 000	
Tetraclorometano (TCM)		x		100	
Triclorbenzeni (TCB)		x		10	
Tricloroetano- 1,1,1 (TCE)		x		100	
Tricloroetilene (TRI)		x		2 000	
Triclorometano		x		500	
4. Altri composti organici	(7)	(2)	(6)		
Benzene		x		1 000	
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni	espressi come BTEX		x		200
Difeniletere bromato			x		1
Composti organostannici	espressi come Sn totale		x		50
Idrocarburi policiclici aromatici		x	x	50	5
Fenoli	espressi come C totale		x		20
Carbonio organico totale	espresso come C totale o COD/3		x		50 000
5. Altri composti	(7)	(4)	(3)		
Cloruri	espressi come Cl totale		x		2 000 000
Cloro e composti inorganici	espressi come HCl	x		10 000	
Cianuri	espressi come CN totale		x		50
Fluoruri	espressi come F totale		x		2 000
Fluoro e composti inorganici	espressi come HF	x		5 000	
Acido cianidrico		x		200	
PM10		x		50 000	
Numero di inquinanti	50	37	26		

ALLEGATO A2

Formato per l'invio di dati sulle emissioni da parte degli Stati membri

Identificazione del complesso			
Denominazione della società madre Denominazione del complesso Indirizzo/Città dove sorge il complesso Codice postale/Paese Coordinate del sito Codice NACE (4 cifre) Attività economica principale Volume di produzione (facoltativo) Organismi di regolamentazione competenti (facoltativo) Numero di impianti (facoltativo) Numero di ore di esercizio per anno (facoltativo) Numero di dipendenti (facoltativo)			
Tutte le attività/i processi di cui all'allegato I (come da allegato A3)		Codici attività (NOSE-P, \geq 5 cifre, come da allegato A3)	
Attività 1 (attività principale di cui all'allegato I) Attività 1 (attività principale di cui all'allegato I) Attività N		Codice 1 (codice NOSE-P principale) Codice 1 Codice N	
Dati sulle emissioni in Atmosfera per tutto il complesso per ciascun inquinante che supera il valore limite (ai sensi dell'allegato A1)		Rilascio in atmosfera	
Inquinante 1 Inquinante 1 Inquinante N	M: misurato C: calcolato E: stimato	in kg/anno	
Dati sulle emissioni (dirette o indirette) nelle Acque per tutto il complesso per ciascun inquinante che supera il valore limite (ai sensi dell'allegato A1)		Scarico diretto in acque superficiali	Scarico indiretto per trasferimento (attraverso il sistema fognario) ad un impianto di trattamento delle acque reflue esterno al sito
Inquinante 1 Inquinante 1 Inquinante N	M: misurato C: calcolato E: stimato	in kg/anno	in kg/anno
Data di presentazione alla Commissione			
Persona da contattare nello Stato membro Numero di telefono Fax Indirizzo elettronico			

ALLEGATO A3

Categorie di fonti e codici NOSE-P da indicare

IPPC	Attività di cui all'allegato I (Categorie di fonti)	NOSE-P	Processi NOSE-P (attribuzione ai gruppi NOSE-P)	SNAP 2
1.	Attività energetiche			
1.1.	Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW	101.01	Processi di combustione > 300 MW (Intero gruppo)	01-0301
		101.02	Processi di combustione > 50 e < 300 MW (Intero gruppo)	01-0301
		101.04	Combustione nelle turbine a gas (Intero gruppo)	01-0301
		101.05	Combustione nei motori fissi (Intero gruppo)	01-0301
1.2.	Raffinerie di petrolio e di gas	105.08	Trasformazione dei prodotti petroliferi (Produzione combustibili)	0401
1.3.	Cokerie	104.08	Cokerie (Produzione di coke, prodotti petroliferi e combustibile nucleare)	0104
1.4.	Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone	104.08	Altre trasformazioni dei combustibili solidi (Produzione di coke, prodotti petroliferi e combustibile nucleare)	0104
2.	Produzione e trasformazione dei metalli			
2.1./2.2./2.3./2.4./2.5./2.6.	Industria metallurgica e impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici Impianti destinati alla produzione di metalli ferrosi e non ferrosi	104.12	Produzione primaria o secondaria di metalli e impianti di sinterizzazione (industria metallurgica che comporta processi di combustione)	0303
		105.12	Processi caratteristici nella fabbricazione di metalli e prodotti metallici (Industria metallurgica)	0403
		105.01	Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)	
3.	Industria dei prodotti minerali			
3.1./3.3./3.4./3.5.	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) (> 500 t/g), calve viva (> 50 t/g), fibre di vetro (> 20 t/g), sostanze minerali (> 20 t/g) o prodotti ceramici (> 75 t/g)	104.11	Fabbricazione di gesso, asfalto, calcestruzzo, cemento, fibre di vetro, mattoni, piastrelle o prodotti ceramici (Industria dei prodotti minerali che comporta processi di combustione)	0303
3.2.	Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto	105.11	Produzione di amianto e fabbricazione di prodotti a base di amianto (Industria dei prodotti minerali)	0406
4.	Industria chimica e impianti chimici per la fabbricazione di:			
4.1.	Prodotti chimici organici di base	105.09	Fabbricazione di prodotti chimici organici (Industria chimica)	0405
		107.03	Fabbricazione di prodotti organici a base di solventi (Uso di solventi)	0603
4.2./4.3.	Prodotti chimici inorganici di base o fertilizzanti	105.09	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK (Industria chimica)	0404

IPPC	Attività di cui all'allegato I (Categorie di fonti)	NOSE-P	Processi NOSE-P (attribuzione ai gruppi NOSE-P)	SNAP 2
4.4./4.6.	Biocidi ed esplosivi	105.09	Fabbricazione di pesticidi o esplosivi (Industria chimica)	0405
4.5.	Prodotti farmaceutici	107.03	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (uso di solventi)	0603
5.	Gestione dei rifiuti			
5.1./5.2.	Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (> 10 t/g) o di rifiuti urbani (> 3 t/h)	109.03	Incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani (Incenerimento di rifiuti e pirolisi)	0902
		109.06	Discariche (Smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)	0904
		109.07	Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (Altri tipi di gestione dei rifiuti)	0910
		105.14	Rigenerazione/recupero di materie di rifiuto (Industria del riciclaggio)	0910
5.3./5.4.	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi (> 50 t/g) e discariche (> 10 t/g)	109.06	Discariche (Smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)	0904
		109.07	Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (Altri tipi di gestione dei rifiuti)	0910
6.	Altre attività dell'allegato I			
6.1.	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose e di carta e cartoni (> 20 t/g)	105.07	Produzione di pasta per carta, e prodotti della carta (Intero gruppo)	0406
6.2.	Impianti per il pretrattamento di fibre o di tessuti (> 10 t/g)	105.04	Fabbricazione di tessuti e prodotti tessili (Intero gruppo)	0406
6.3.	Impianti per la concia delle pelli (> 12 t/g)	105.05	Produzione di pelle e fabbricazione di prodotti in pelle (Intero gruppo)	0406
6.4.	Macelli (> 50 t/g), impianti di trattamento e trasformazione del latte (> 200 t/g), altre materie prime animali (> 75 t/g) o materie prime vegetali (> 300 t/g)	105.03	Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande (Intero gruppo)	0406
6.5.	Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali (> 10 t/g)	109.03	Incenerimento di carcasse e residui di animali (Incenerimento di rifiuti e pirolisi)	0904
		109.06	Discariche (Smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)	0904
		105.14	Riciclaggio di carcasse/residui di animali (Industria del riciclaggio)	0910
6.6.	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame (> 40 000), di suini (> 2 000) o di scrofe (> 750)	110.04	Fermentazione enterica (Intero gruppo)	1004
		110.05	Gestione dei liquami (Intero gruppo)	1005
6.7.	Impianti per il trattamento di superficie di prodotti utilizzando solventi organici (> 200 t/a)	107.01	Applicazione di vernici (Uso di solventi)	0601
		107.02	Sgrassatura, pulitura a secco ed elettronica (Uso di solventi)	0602
		107.03	Finitura tessili o concia delle pelli (Uso di solventi)	0603
		107.04	Industria della stampa (Uso di solventi)	0604
6.8.	Impianti per la fabbricazione di carbonio o grafite	105.09	Fabbricazione di carbonio o di grafite (Industria chimica)	0404

ALLEGATO A4

Definizioni utilizzate in relazione all'EPER

Voce	Significato
Direttiva IPPC	Direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
Impianto	Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I della direttiva IPPC e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento
Attività di cui all'allegato I	Attività elencate in forma aggregata nell'allegato I della direttiva 96/61/CE (IPPC) e specificate all'allegato A3
EPER	Registro europeo delle emissioni inquinanti (European Pollutant Emission Register)
Inquinante	Sostanza singola o gruppo di sostanze di cui all'allegato A1
Sostanza	Elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive
Emissione	Scarico diretto di un inquinante nell'aria o nell'acqua e scarico indiretto per trasferimento in un sistema di trattamento delle acque reflue urbane esterno al sito
Complesso	Struttura industriale costituito da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più delle attività di cui all'allegato I
Sito	Ubicazione geografica del complesso
Ciclo di relazioni	Ciclo dell'intero processo di presentazione delle relazioni, comprendente la raccolta, la convalida, la presentazione, il trattamento e la divulgazione dei dati inviati
Codice NACE	Nomenclatura standard delle attività economiche nelle Comunità europee
Codice NOSE-P	Nomenclatura standard delle fonti di emissione
Codice SNAP	Nomenclatura impiegata in altri inventari delle emissioni

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 276 del 9 ottobre 1997)

A pagina 4, considerando 24, primo trattino, e a pagina 7, articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino:

anziché: «Gilt Pack»,

leggi: «Gilt Pack Limited».

Rettifica del regolamento (CE) n. 970/2000 della Commissione, dell'8 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 112 dell'11 maggio 2000)

A pagina 40, allegato V (allegato V bis), certificato IMA 1, casella 9:

anziché: «<»,

leggi: «σ».
